



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.VO N. 231/2001

Cooperativa Sociale Società Dolce
Società Cooperativa



Sommario

Sommario	2
INTRODUZIONE	4
La responsabilità amministrativa degli enti.....	4
Destinatari della normativa.....	4
Reati-presupposto	5
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6	6
L'apparato sanzionatorio	7
ADOZIONE DEL MODELLO NELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE.....	8
Presentazione della Società Dolce.....	8
L'adozione del modello ex D. Lgs.vo 231/2001: finalità, struttura, costituzione e realizzazione	8
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
Requisiti.....	11
L'organismo di vigilanza nella società Dolce: caratteristiche, composizione e funzioni.....	11
Rapporti con gli altri organi sociali	13
Segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing"	14
DELEGHE E PROCURE	16
DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	17
Soggetti interni alla Società.....	17
Collaboratori della Società	17
Soci e interlocutori esterni	17
Principi di comportamento	18
SANZIONI DISCIPLINARI.....	20
Dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti).....	20
Amministratori	21
Consulenti e collaboratori esterni	21
FATTISPECIE DI REATO	22
1)Reati contro la Pubblica Amministrazione	22
2)Reati informatici.....	24



3) Delitti contro l'industria e il commercio	26
4) Reati societari.....	26
5) Reati in materia di sicurezza sul lavoro	29
6) Reati contro la personalità individuale.....	30
7) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	30
8) Delitti contro l'amministrazione della giustizia	31
9) Reati ambientali	31
10) Reati sull'immigrazione e condizione dello straniero	33
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE.....	34



INTRODUZIONE

La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'08.06.2001 ("*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200*") introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica quale conseguenza di alcuni reati, espressamente indicati dagli artt. 24 e ss. del testo legislativo, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da parte dei legali rappresentanti, dei soggetti in posizione apicale o da persone che sono ad essi sottoposte (salvo che abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, nel qual caso l'ente non risponde).

La responsabilità dell'ente non esclude quella della persona fisica in cui deve individuarsi l'autore del reato, cui invece si affianca (prima del Decreto Legislativo 231/2001 ne rispondeva unicamente la persona fisica, per il noto principio secondo il quale *societas delinquere non potest*) allineando in tal modo il nostro ordinamento a quello di altri Paesi aderenti all'UE e non.

Le sanzioni cui l'ente va incontro nel procedimento che si instaura per la predetta responsabilità sono particolarmente pesanti; sono infatti previste sia sanzioni pecuniarie che sanzioni interdittive (art. 9 Decreto) consistenti in:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività
- b. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli precedentemente concessi
- e. divieto di pubblicizzare beni e servizi

L'ente pertanto non costituisce più un soggetto collettivo che, proprio in quanto tale, va esente da ogni responsabilità e punizione, sfuggendo ad ogni controllo, ma diviene invece un soggetto responsabilizzato e la cui organizzazione, in caso di reato, viene approfonditamente analizzata per valutare se adeguata e idonea a impedire in modo efficace la commissione dell'illecito, riconoscendosi in caso contrario una corresponsabilità in capo all'ente medesimo.

Due sono i fondamentali adempimenti che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, l'ente deve porre in essere per dimostrare di avere adottato un efficiente sistema di controllo interno e quindi non incorrere nella responsabilità *de qua*:

- l'approvazione di un cd. modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza che verifichi continuamente tanto il rispetto del modello di cui sopra quanto la sua efficacia.

Destinatari della normativa

L'art. 1 individua espressamente i soggetti destinatari del testo normativo, cui esso deve applicarsi, negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche che ne sono prive, da ciò discendendone l'applicabilità, quanto ai primi, alle società per azioni, alle



società a responsabilità limitata, alle società consortili, alle cooperative, alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti privati e pubblici economici e, quanto alle seconde, alle società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ai consorzi e alle associazioni non riconosciute.

I predetti enti sono responsabili, in base all'art. 5, per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali);

b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra,

specificando il comma 2 che la responsabilità è esclusa qualora l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'identità della persona che commette il reato è assai rilevante: a seconda che essa rientri nella categoria sub a) o sub b), infatti, si ha una diversa gradazione della responsabilità dell'ente, nonché e soprattutto un differente regime dell'onere della prova: se l'illecito è commesso da uno dei cd. soggetti apicali, la responsabilità in capo all'ente sarà presunta (in quanto conseguente alle scelte di politica aziendale) e sarà quest'ultimo a doverne provare l'insussistenza sulla base di una serie di requisiti specificamente indicati nel Decreto e sui quali meglio si dirà; qualora, invece, il reato sia commesso da una persona sottoposta a direzione o vigilanza di altri, si avrà una responsabilità per colpa (ossia derivante da una colpa nell'organizzazione dell'impresa) con l'onere della prova addossato all'Accusa e consistente nel dimostrare la violazione del dovere di direzione e vigilanza.

La Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 231/2001 ha delineato e chiarito i concetti di *interesse* e *vantaggio*, in riferimento alla condizione per la quale il reato deve essere commesso, per ricadere nell'applicabilità della norma, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente; nel primo concetto rientrano le azioni finalizzate ad una utilità dell'ente e che devono pertanto essere soggette ad una valutazione *ex ante* del comportamento dell'autore, per valutarne l'intenzione. La nozione di vantaggio riguarda invece una concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente e postula una valutazione *ex post* del beneficio concretamente conseguito dallo stesso.

Reati-presupposto

La Sezione III del Capo I del Decreto Legislativo elenca con precisione i reati la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. reati-presupposto), prescrivendo per ogni singola ipotesi la relativa pena (pecuniaria, espressa in quote, e/o interdittiva).

Originariamente più limitato, l'elenco è stato ampliato e modificato ad opera di interventi legislativi degli anni successivi, con ciò rendendosi evidente la tendenza alla progressiva e continua espansione dell'area di responsabilità degli enti.

Questo lo schema analitico, ad oggi, dei reati-presupposto:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- Art. 24 *bis*: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24 *ter*: Delitti di criminalità organizzata.



- Art. 25: Concussione e corruzione
- Art. 25 *bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25 *bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25 *ter*: Reati societari.
- Art. 25 *quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 25 *quater*.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25 *quinquies*: Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25 *sexies*: Abusi di mercato.
- Art. 25 *septies*: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Art. 25 *octies*: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Art. 25 *nonies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25 *decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25 *undecies*: Reati ambientali.
- Art. 25 *duodecies*: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25 *terdecies*: razzismo e xenofobia
- Art. 25 *quaterdecies*: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6

L'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora questo fornisca la prova dei seguenti requisiti:

- a) avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di avere affidato a un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Qualora, in definitiva, l'ente dimostri di essersi dotato di un efficace modello organizzativo, di avere incaricato un organismo per la vigilanza sul suo rispetto e sul suo funzionamento, tuttavia e ciononostante eluso fraudolentemente dall'autore del reato ma senza che ciò sia stato consentito da una carenza di vigilanza da parte dell'organismo a ciò deputato, allora avrà fornito una sorta di prova liberatoria che escluderà ogni sua responsabilità.

L'articolo prosegue descrivendo, al proprio secondo comma, le esigenze che i modelli devono soddisfare, ossia:



- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il successivo art. 7 richiede, relativamente ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, che il modello preveda, *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio"*, oltre che la verifica periodica dell'efficacia del modello (e l'eventuale modifica dello stesso in caso di inidoneità) e un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio.

L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto, in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono classificate e disciplinate dagli artt. 9 e ss., mentre la loro previsione e quantificazione sono specificate per ogni singola violazione, nel relativo articolo.

La sanzione pecuniaria, misurata in quote è sempre applicata in caso di accertata responsabilità, unitamente alla confisca del prezzo o del profitto del reato.

Oltre ad essa, possono essere applicate, se previste:

- sanzioni interdittive
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- pubblicazione della sentenza di condanna

Le sanzioni interdittive previste sono quelle elencate all'art. 9 del Decreto e sopra riportate e sono applicabili anche congiuntamente.



ADOZIONE DEL MODELLO NELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE

Presentazione della Società Dolce

La Società Dolce è una Cooperativa Sociale iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna come Società Cooperativa che, come risulta anche dallo statuto, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.

A tal fine, organizza un'impresa senza fine di lucro che si avvale della base sociale e, specificamente e prevalentemente, dell'attività lavorativa dei soci ma anche di soggetti non soci, svolgendo attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che necessitano di aiuto.

La Società è ispirata a principi di libertà e solidarietà e, in tale ottica, si propone di potenziare il movimento cooperativo e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.

Per gli scopi descritti, la Società può gestire attività quali:

- gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e del tempo libero;
- sviluppare le attività e i servizi funzionali ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, dei disabili e in generale dell'emarginazione sociale;
- realizzare le iniziative volte alla promozione individuale e sociale dei giovani, degli anziani e in generale di ogni soggetto svantaggiato;
- promuovere e gestire servizi in grado di agevolare il rapporto tra cittadino e istituzioni;
- rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la reale uguaglianza fra tutte le persone, attraverso la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e notizie;
- promuovere e realizzare prodotti editoriali di carattere politico, sociale e culturale;
- promuovere e realizzare servizi volti al mantenimento dell'occupazione;
- promuovere e realizzare formazione e aggiornamento per i propri soci e per terzi accessori e funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti, conferimenti ed altri apporti esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Lo statuto consente inoltre alla Società di compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari che siano necessarie al conseguimento degli scopi sociali o comunque ad essi connesse.

L'adozione del modello ex D. Lgs.vo 231/2001: finalità, struttura, costituzione e realizzazione

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi descritti, nonché di assicurare legalità, trasparenza e correttezza all'attività sociale, la Coop. Dolce ha deciso di adottare il presente modello, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001, affiancandolo alle procedure interne di sorveglianza e controllo già predisposte e attuate.

In virtù di quanto sopra e in conformità al disposto dell'art. 6 del Decreto, si è pertanto proceduto alla stesura del modello tenendo presenti le finalità consistenti nel:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;



- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, in osservanza del dettato dell'art. 7, sono previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare le eventuali situazioni di rischio, nonché la verifica periodica e l'eventuale modifica in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione sociale o nell'attività, unitamente infine a un idoneo sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto degli obblighi imposti.

Il presente modello è costituito da una parte generale di indirizzo e coordinamento e da una parte speciale di prescrizioni adattate, sulla base dei reati rilevanti ai fini della normativa *de qua*, ai settori specifici dell'attività svolta dalla Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del modello:

1. lo Statuto e i regolamenti interni della Società;
2. l'organigramma sociale di volta in volta vigente;
3. tutte le procedure e i protocolli interni previsti per i singoli settori;
4. l'insieme delle procure e delle deleghe di funzioni esistenti in Cooperativa;
5. il Codice Etico adottato dalla Società.

In forza del disposto del comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, il modello è redatto e attuato anche sulla base delle Linee Guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria (31.03.2008).

Come richiesto dal Decreto e come indicato nelle predette Linee Guida, si è proceduto ad una analisi dell'assetto sociale su più livelli: su un piano più generale di organizzazione e di gestione complessiva della Cooperativa e su un piano maggiormente specifico che tenga conto di ogni specifico settore di attività della stessa. Attraverso tale analitica indagine, si è provveduto ad una mappatura e individuazione delle aree di rischio, progettando contestualmente misure di prevenzione adeguate e mirate e aggiornando quelle in essere.

Più in particolare, inoltre, si sono tenuti ben presenti i cd. principi di controllo di cui le Linee Guida prescrivono l'imprescindibile rispetto:

- A. la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione o azione;
- B. la separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo rendendosi necessario che ogni operazione sia autorizzata, contabilizzata, eseguita e controllata da persone diverse. Dallo stesso principio discende inoltre che:
 - 1) nessuno deve avere poteri illimitati
 - 2) i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente delineati e conosciuti dall'interno dell'organizzazione



3) i poteri di autorizzazione e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate

C. la documentazione dei controlli.

Il modello, sia per ciò che concerne l'individuazione delle aree e delle tipologie di rischio, sia per ciò che riguarda le misure preventive, sarà continuamente e periodicamente aggiornato e modificato tanto in relazione agli accadimenti e alle accertate infrazioni e inadeguatezze quanto in relazione ai mutamenti organizzativi, commerciali e normativi.

La lett. a) del comma 1 dell'art. 6 del Decreto prevede che il modello sia adottato ad opera dell'“*organo dirigente*”; il presente documento sarà pertanto approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, così come di competenza del Consiglio sarà l'approvazione di ogni modifica del modello.



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti

Si è già rilevato che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del Decreto prevede, come requisito per l'esclusione della responsabilità dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Oltre ai requisiti già contenuti nel testo normativo appena riportato, la Linee Guida cui si fa qui riferimento ne hanno individuati ed elaborati ulteriori:

- 1) Autonomia e indipendenza (assenza di ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente);
- 2) Professionalità (competenza in certe materie tecniche come quella giuridico-penalista e statistica di analisi e valutazione dei rischi, nonché conoscenza approfondita dell'ente, del suo funzionamento e dei suoi punti critici);
- 3) Continuità di azione (l'organismo deve essere istituito in modo stabile e dedicato esclusivamente e a tempo pieno alla propria attività di vigilanza, sì da poter svolgere il compito in modo costante).

L'organismo di vigilanza nella società Dolce: caratteristiche, composizione e funzioni

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società ha creato e nominato il proprio organismo di vigilanza ex art. 6 del Decreto.

I requisiti di cui godono i componenti nominati, corrispondenti a quelli che dovranno necessariamente possedere i componenti futuri e conformi alla Legge e alle Linee Guida, sono:

- autonomia di iniziativa e di controllo;
- stabilità e continuità nell'azione e nell'incarico;
- professionalità;
- efficienza operativa;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio;
- onorabilità.

Al fine dell'attuazione e del rispetto di tali requisiti, risultano cause di incompatibilità (con l'assunzione dell'incarico) o cause di decadenza (qualora sopravvenute successivamente al conferimento dell'incarico):

- a. il trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- b. la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società Dolce o di altra società da essa controllata o della società incaricata della revisione contabile, o di revisore da essa incaricati;
- c. la qualità di coniuge, parente o affine fino al quarto grado con uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione o con uno o più dei direttori o dei revisori contabili incaricati in relazione alle società di cui al punto b);



- d. l'aver intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nel biennio precedente, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere realizzati i reati e gli illeciti di cui al Decreto Legislativo 231/2001;
- e. l'intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali o consulenze con la Società Dolce, con le società da essa controllate o con gli amministratori esecutivi tali da condizionare l'autonomia o l'indipendenza richieste;
- f. l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti nel D. Lgs. vo 231/2001.

La sussistenza dei requisiti necessari in capo ai membri dell'organismo di vigilanza e la relativa assenza di cause di incompatibilità o di decadenza dall'incarico è valutata periodicamente da parte del Consiglio di Amministrazione, che conseguentemente adotta i necessari provvedimenti di nomina, decadenza, rigetto.

La nomina ai membri viene conferita dal Consiglio di Amministrazione; gli stessi, poi, eleggeranno al proprio interno il Presidente, con funzioni di coordinamento, gestione e indirizzo dell'attività dell'organismo e convocazione delle assemblee del medesimo.

Delle assemblee viene redatto verbale, da inviare al Consiglio di Amministrazione unitamente alle informative periodiche; le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri presenti e le sedute si intendono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

Al fine di conferire effettiva continuità all'azione dell'organismo di vigilanza, esso rimane in carica per tre esercizi, al termine dei quali si provvede alla nuova nomina; i membri sono rieleggibili e possono essere revocati solamente per giusta causa, con immediata nomina del nuovo membro.

In caso di revoca di tutti i membri dell'organo di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione procede all'immediata sua rinomina.

L'organismo di vigilanza può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio e della collaborazione di strutture interne alla Società, nonché di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso dei membri dell'organismo di vigilanza, che rimane invariato fino al termine dell'incarico, nonché, annualmente, il budget da assegnare allo stesso per le spese da sostenere.

Le funzioni espressamente attribuite all'organismo di vigilanza sono le seguenti:

- 1) valutare l'adeguatezza e la reale efficacia del modello alle esigenze che esso deve soddisfare di prevenzione della commissione di reati;
- 2) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello e nei documenti che esso richiama da parte dei destinatari, segnalando e verbalizzando le relative infrazioni;
- 3) suggerire al Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento o modifica ritenuti opportuni per migliorare la funzionalità del modello.

In attuazione dei predetti compiti, la attività che, concretamente, l'organismo deve svolgere sono:

- attuare le procedure di controllo previste
- ricognizioni sull'attività aziendale per verificare e aggiornare le aree di possibile rischio
- diffondere il contenuto del modello esplicandone il significato e fornendo ogni chiarimento, spontaneamente o su richiesta



- predisporre o richiedere la documentazione necessaria o comunque utile per l'attuazione del modello
- raccogliere, elaborare e inoltrare al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni relative al rispetto del modello e al suo funzionamento
- coordinarsi, nell'ambito di tutte le proprie attività, con le altre cariche della Società
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata o sospettata
- indicare al Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento del modello (in merito ad atti o a procedure) ritenuto utile sia sotto il profilo di nuove modalità di prevenzione sia sotto il profilo di nuove aree di rischio individuate
- predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione approfondite relazioni periodiche, a cadenza almeno trimestrale, sull'attività svolta e contenenti altresì i suggerimenti e le proposte di modifica di cui sopra
- redigere verbale di ogni operazione o attività

I poteri assegnati all'organismo di vigilanza per consentire al medesimo di poter svolgere dette attività sono:

- A. potere di spesa. L'organismo dispone dei mezzi finanziari deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che determina il budget;
- B. potere di richiesta e acquisizione atti, documenti e dati nei confronti di ogni settore della Società;
- C. potere di indagine e ispezione per accertare e riferire delle eventuali violazioni.

Rapporti con gli altri organi sociali

Per concretizzare e conferire sostanziale efficacia al ruolo svolto dall'organismo di vigilanza, è necessario che esso scambi continue comunicazioni e interagisca in modo continuo con gli altri organi sociali e, in particolare, con il Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, predispone e inoltra al Consiglio di Amministrazione una relazione informativa e riepilogativa, a cadenza trimestrale, nella quale sono contenuti tutti i suggerimenti, le segnalazioni, le proposte di modifica del modello sopra descritti.

Oltre a quanto sopra, che rimane comunque fermo e obbligatorio, l'organismo di vigilanza può:

- inviare comunicazioni indirizzate esclusivamente al Presidente in caso di questioni ritenute riservate;
- riferire e/o richiedere informazioni a tutti gli altri organi sociali per aspetti di loro specifica competenza;
- comunicare con il Consiglio di Amministrazione in ogni caso nel quale, per motivi di urgenza o per qualsiasi altro motivo, non si possa attendere l'invio della nuova relazione trimestrale;
- richiedere di partecipare al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, di convocarlo appositamente.

Al contempo, tutti gli organi sociali e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- richiedono all'organismo di vigilanza ogni opportuno aggiornamento, chiarimento, documento necessario o comunque utile;



- convocano l'organismo di vigilanza, agli stessi scopi, ogni volta che è necessario;
- segnalano all'organismo di vigilanza le attività e le indagini che si rendono opportune;
- forniscono all'organismo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività cui esso è preposto, con particolare riferimento all'assetto aziendale, al suo funzionamento, alle cariche, alle deleghe e procure, a ogni modifica intervenuta e ai procedimenti giudiziari e disciplinari instaurati da o nei confronti dell'ente e dei soggetti che ne fanno parte.

Ogni informativa, richiesta o convocazione di cui sopra è documentata in forma scritta e archiviata per l'eventuale successiva consultazione.

Inoltre, ogni attività di quelle sopra elencate deve avvenire nel rispetto della riservatezza degli autori, dei destinatari e in generale di tutti i soggetti coinvolti.

Segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing"

Le segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing" sono segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'Ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG della Cooperativa, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, tentati o portati termine, in danno dell'interesse della Cooperativa o comunque in violazione di Legge, dei Regolamenti Aziendali sanzionabili in via disciplinare, del MOG e del Codice Etico.

La segnalazione rilevante porta la Cooperativa a conoscenza di condotte illecite e/o di violazioni del MOG e consente quindi alla stessa di rilevare e rimuovere le cause che hanno dato origine al comportamento lesivo e/o alla violazione, o comunque gli elementi che li hanno consentiti, consentendo pertanto di prevenire manifestazioni analoghe.

La Cooperativa tutela il segnalante garantendo la riservatezza della sua identità e il suo anonimato salvi i casi previsti dalla legge, su mandato dell'autorità giudiziaria e nei limiti in cui la segnalazione non si riveli mendace e/o cagionevole di danno, tutelandolo da azioni sanzionatorie o da qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La rivelazione dell'identità del segnalante senza giustificato motivo, da parte di chiunque, costituisce violazione disciplinare e, in caso di rivelazione da parte di componente dell'O. di V., motivo di decadenza dall'incarico.

In caso in cui il segnalante sia un fornitore, l'interruzione del contratto di fornitura in seguito alla segnalazione è vietata, nei limiti in cui la segnalazione non si riveli mendace e/o cagionevole di danno.

E' comunque fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Restano comunque salve le azioni previste dalla Legge a tutela della Cooperativa e della/e persona/e indicata/e nella segnalazione come autore/i delle condotte illecite qualora la segnalazione dovesse rivelarsi mendace.



Il segnalante, tenuto conto della tutela di cui sopra, fornisce tutti gli elementi utili per consentire all'O. di V. di procedere alle opportune verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione, per essere considerata rilevante, deve contenere:

- generalità del segnalante e ruolo eventualmente svolto all'interno della società o per suo conto; eventuali segnalazioni anonime possono comunque essere considerate rilevanti se circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di verifica;
- descrizione dei fatti, compresi luogo e data in cui sono avvenuti;
- generalità o altre indicazioni atte ad individuare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali prove documentali o testimoni che possono comprovare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali ulteriori informazioni che possono essere ritenute utili per la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto della segnalazione da parte dell'O. di V..

L'O. di V. non procede ad attività di verifica della fondatezza della segnalazione qualora quest'ultima non contenga sufficienti elementi per procedere a tale accertamento preliminare.

Le segnalazioni "Whistleblowing" possono essere inviate all'O. di V. con le seguenti modalità alternative:

- tramite e-mail personale e non generica (es. "ufficio x" o "info@") all'indirizzo di posta elettronica dell'O. di V. organismodivigilanza@societadolce.it
- tramite posta presso la sede dell'O. di V., in via C. Da Pizzano n. 5, 40133 Bologna, inserendole in busta chiusa e con l'indicazione, all'esterno, dalle dicitura "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Dolce"

L'O. di V., ricevuta la segnalazione, valuta preliminarmente se procedere agli accertamenti circa la sua fondatezza, eventualmente chiedendo chiarimenti, integrazioni o documenti al segnalante.

In caso positivo, l'O. di V. verifica la fondatezza della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, svolgendo ogni verifica, approfondimento o attività ritenuta opportuna, eventualmente anche avvalendosi del supporto delle competenti strutture aziendali.

Se, all'esito, la segnalazione risulti fondata, l'O. di V. ne informerà il CdA suggerendo, in relazione alla natura della violazione:

- di presentare denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria Competente;
- di provvedere all'adozione dei provvedimenti gestionali e disciplinari di competenza;
- l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni opportune nel caso concreto;
- l'aggiornamento del MOG, qualora ne ravvisi l'esigenza sulla base dell'accaduto

Le segnalazioni non verranno allegate ai verbali - nei quali si darà comunque atto della loro ricezione, delle verifiche svolte e dell'esito di queste ultime sempre omettendo l'identità del segnalante - ma verranno conservate dal Presidente dell'O. di V..



Nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro dell'O. di V., essa dovrà essere indirizzata al Collegio sindacale.

DELEGHE E PROCURE

I ruoli e le funzioni aziendali sono delineati dalle procure e dalle deleghe conferite e del sistema che ne deriva, unitamente all'organigramma riassuntivo.

Tali documenti, che costituiscono parte integrante del presente modello nella loro versione aggiornata in base al momento e all'identità effettiva del soggetto che ricopre la carica o svolge la funzione, contribuiscono a creare un articolato sistema che soddisfa varie esigenze:

- A. distribuire i poteri e le relative responsabilità, facendo in modo che alle seconde corrispondano proporzionalmente i primi;
- B. attribuire trasparenza, sia esterna che interna alla Società, ai compiti e all'identità del relativo responsabile nonché alle gerarchie sociali;
- C. limitare e specificare il numero di persone che hanno la possibilità di impegnare la Società nei confronti di soggetti terzi e che possono pertanto assumere obbligazioni per conto della stessa.

Ogni atto di delega o procura individua con precisione, modalità, confini e limiti dei poteri conferiti.

All'atto del conferimento, il destinatario prende visione e accetta espressamente per iscritto il presente modello, impegnandosi al rispetto dello stesso nonché alla comunicazione di ogni accertata o sospettata violazione.

I poteri, le funzioni e le conseguenti responsabilità, e pertanto le relative deleghe e procure, sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente, in conformità alla Legge, allo statuto sociale, al presente modello e al Codice Etico, tenendo presente le seguenti finalità:

- 1. evitare concentrazioni o eccessi di potere in capo al medesimo soggetto;
- 2. evitare vuoti di potere;
- 3. evitare il conferimento di poteri confliggenti in capo allo stesso soggetto;
- 4. evitare conflitto di interessi privati (propri o di prossimi congiunti) rispetto alla carica assunta.

Le deleghe e le procure conferite ai sensi del Codice Civile devono essere depositate per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, nonché presso la sede della Società ove ne viene altresì curato l'aggiornamento in base alle modifiche successivamente intervenute.

In conformità a quanto stabilito nel paragrafo precedente, ogni modifica, cancellazione o nuovo conferimento deve essere immediatamente comunicato all'organismo di vigilanza.



DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Al fine di conferire concreta applicazione al presente modello organizzativo, ne sono previste la pubblicità e diffusione su due livelli:

Soggetti interni alla Società

Ogni dipendente, ad ogni livello gerarchico, dovrà essere informato dell'adozione del modello non appena deliberata, con raccomandata a mani sottoscritta per ricevuta, e/o tramite mail con la prima busta paga ed inoltre con pubblicazione sul sito internet della Cooperativa.

Dovranno poi organizzarsi e svolgersi incontri formativi, con tutti i dipendenti divisi per settore e per funzione, idonei a portare questi ultimi a conoscenza del modello e del suo contenuto, nonché a chiarire i dubbi ad esso relativi.

Tali incontri dovranno essere svolti al momento dell'adozione del modello e ripetuti ogni qualvolta vi sia una qualsiasi modifica dello stesso; dovranno inoltre essere effettuati, limitatamente al nuovo dipendente, in occasione di ogni nuova assunzione in Società al fine di assicurare che ogni lavoratore sia a conoscenza delle prescrizioni sin dall'inizio della propria attività.

Di ogni attività formativa dovrà essere fornita adeguata verbalizzazione, mediante annotazione della data e delle presenze, unitamente alle sottoscrizioni dei dipendenti presenti.

Ogni dipendente, inoltre, all'esito della formazione ricevuta dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione che attesti l'avvenuta conoscenza del contenuto del modello (ivi compresi i principi generali e i singoli precetti, le sanzioni in caso di violazione il funzionamento e i compiti dell'organismo di vigilanza) e il proprio impegno a rispettarlo.

Collaboratori della Società

Tutti i collaboratori della Società, ivi compresi i fornitori, i consulenti e i prestatori di servizi, dovranno essere a conoscenza del modello adottato e sottoscrivere la relativa dichiarazione, contenente anche l'accettazione del suo contenuto e l'impegno a rispettarlo, che potrà essere inserita nel relativo contratto o rilasciata con atto a parte.

Soci e interlocutori esterni

L'adozione del modello e il suo contenuto dovranno essere diffusi, fra i soci e all'esterno della Società, con ogni mezzo possibile e idoneo allo scopo, ivi compresi la pubblicazione sul sito Internet e, quantomeno, la menzione e il richiamo nel bilancio sociale.

Limitatamente ai soci, poi, si dovrà dare agli stessi adeguata e documentata informativa, oltre che inviare o consegnare ai medesimi una copia aggiornata del modello.

Rimane fermo l'obbligo di comunicare e diffondere con le medesime modalità ogni modifica del modello intervenuta.



Principi di comportamento

Fermo restando che ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio, visitatore e soggetto che comunque abbia a che fare con la Società è tenuto a rispettare il presente modello nel suo complesso e che gli è assolutamente vietato commettere (segnalando altresì la commissione da parte di altri) gli illeciti penali previsti, ferme restando altresì tutte le disposizioni precedenti contenute nel presente modello, sono specificamente ed espressamente prescritti i seguenti principi di comportamento.

Si segnala che essi sono stabiliti in termini generali e che devono pertanto essere adattati ad ogni peculiare circostanza e situazione; inoltre, anche i seguenti principi devono ritenersi integrati con tutte le condotte che in qualsiasi modo appaiono idonee a scongiurare la realizzazione dei reati indicati e con tutte le altre previsioni del presente Modello e precedentemente descritte.

1. È vietato commettere qualsivoglia comportamento idoneo ad integrare una qualsiasi fattispecie di reato, anche al di fuori di quelli previsti ed elencati dal presente modello.
2. Ogni violazione del presente modello, da chiunque accertata o sospettata, deve essere riferita senza ritardo all'organismo di vigilanza.
3. Ogni accordo, pattuizione o convenzione di qualsiasi tipo fra soggetti interni, fra soggetti esterni e fra un soggetto interno ed uno esterno alla Società deve avvenire in forma ufficiale, essere approvato dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti a ciò delegati con formale procura e deve avere forma scritta, così come deve avvenire in forma scritta anche tutta la contrattazione o corrispondenza che precede la stipula dell'accordo stesso.
4. È vietata ogni situazione, comportamento o accordo idonei a creare una situazione di conflitto di interessi interno alla Società o di accumulo di potere in capo alla stessa persona. A tal fine, i poteri di firma, i poteri economici e i poteri operativi devono essere divisi il più possibile fra le cariche sociali (in particolare i primi due dai secondi).
5. Ogni movimentazione economica all'interno, verso l'interno e verso l'esterno della Società deve essere documentata e motivata. I compensi di ogni dipendente della Società sono stabiliti per iscritto e sono modificabili esclusivamente con la medesima modalità, così come i compensi di ogni collaboratore o consulente esterno. È espressamente vietata ogni elargizione di compensi di ogni tipo nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. È vietata altresì ogni elargizione di denaro o promessa di lavoro o altra utilità a pubblici funzionari (ivi compresi pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), o agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società a loro familiari o amici o conoscenti; è parimenti vietata ogni forma di omaggio o regalo offerto o ricevuto (o promessa di esso), che non rientri, nei limiti del valore modesto, nei fini solidaristici o di pubblicizzazione della Società.
7. È vietato destinare le somme ricevute da organismi pubblici (sia nazionali che comunitari) quali erogazioni, finanziamenti o contributi a scopi diversi da quelli per i quali sono state percepite.
8. Ogni dichiarazione resa al fine di ottenere le somme di cui sopra deve essere assolutamente veritiera e documentabile.
9. Nessuna movimentazione di denaro può avvenire in contanti.
10. Nessun pagamento può avvenire in natura.

11. I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le società esterne, a qualsiasi fine e con qualsiasi modalità essi avvengano, sono tenuti da un numero limitato di soggetti espressamente incaricati, di volta in volta, in forma ufficiale e documentata. Qualora le comunicazioni avvengano per via telematica, deve essere consentita l'individuazione del mittente attraverso un sistema di *username* e *password*.
12. L'organismo di vigilanza verifica continuamente il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente modello e segnala repentinamente al Consiglio di Amministrazione ogni violazione; l'organismo di vigilanza opera rispettando le disposizioni di cui al paragrafo ad esso relativo.
13. I soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, l'organismo di vigilanza e le società di revisione possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni necessarie per l'espletamento della loro funzione e per le esigenze di controllo sussistenti, rispettando la riservatezza dei soggetti coinvolti e le norme in materia di privacy.
14. La Società incaricherà periodicamente uno o più tecnici specializzati in informatica per verificare la corretta gestione dei sistemi informatici e telematici, l'assenza di violazioni dei sistemi medesimi, nonché l'assenza di accessi abusivi.
15. I soggetti cd. apicali devono attentamente e costantemente controllare il comportamento dei soggetti ad essi sottoposti, verificando che non commettano violazioni del presente Modello e riferendo ogni illecito nonché ogni situazione di possibile rischio.
16. Devono essere rispettate tutte, senza esclusione alcuna, le norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sul loro rispetto vigilano, oltre all'organismo di vigilanza:
 - un R.S.P.P. esterno (consulente che ha in carico la Società e le partecipate) cui viene conferita la delega di poteri e responsabilità
 - un referente interno (che predispone i piani di sicurezza)
 - il Consiglio di Amministrazione nomina il medico competente ex D. Lgs.vo 81/2008
17. Tutte le operazioni a rischio devono, possibilmente, essere svolte da due o più persone.
18. E' nominato un responsabile acquisti per la contrattazione con i fornitori e la conclusione degli accordi, che opera tuttavia su sollecitazione del settore operativo e sotto il controllo dello stesso.
19. Devono essere assunte precise informazioni circa i fornitori e tutti i collaboratori e consulenti esterni prima di concludere il relativo contratto o conferito l'incarico, con particolare riferimento alla loro attendibilità commerciale e professionale.
20. Del pari, devono essere assunte specifiche informazioni relativamente ad ogni dipendente prima della sua assunzione; in particolare, ne deve essere valutata l'attitudine al crimine tramite acquisizione del certificato di casellario giudiziale, con particolare attenzione alle fattispecie di reato previste nel presente Modello per le quali la persona abbia riportato precedenti condanne, e in particolare, qualora si intenda impiegare al lavoro un dipendente per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
21. Il conferimento degli appalti di maggiore rilevanza (oltre la somma stabilita) viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri stabiliti.
22. Lo smaltimento dei rifiuti speciali è affidato solo a ditte specializzate e autorizzate, iscritte all'elenco White List disponibile presso la Prefettura.



23. Le figure di livello intermedio nella gerarchia societaria (es. Capi Area) operano e assumono le proprie decisioni col supporto e in sinergia con gli altri settori (amministrativo, personale, legale).
24. La preparazione dei pasti somministrati nelle strutture è affidata con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura di conferimento di appalto di cui sopra, a primaria azienda del settore. L'incarico verrà revocato con efficacia immediata in caso di violazioni igienico-sanitarie commesse dalla stessa in materia alimentare e non; tale clausola dovrà essere inserita nel contratto.
25. Tutta la documentazione relativa alla Società, ivi compresa quella relativa alle presenti prescrizioni, deve essere in qualsiasi momento controllabile e verificabile; la sua organizzazione e la sua archiviazione devono essere improntate alla massima tracciabilità.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 6 (per i soggetti apicali) e l'art. 7 (per i sottoposti) del Decreto richiedono che il modello organizzativo introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle proprie disposizioni.

La finalità che la prescrizione intende perseguire è evidentemente quella di conferire efficacia al modello stesso, che risulterebbe del tutto inutile se il suo mancato rispetto non fosse in alcun modo punito.

Il procedimento disciplinare è coordinato e deciso da parte del Consiglio di Amministrazione, che irroga l'eventuale relativa sanzione con la collaborazione e l'ausilio dell'organismo di vigilanza il quale, se richiesto o spontaneamente, può redigere e consegnare una propria relazione in merito alla violazione.

La Società Dolce, in attuazione di tale obbligo e allo specifico fine di assicurare il rispetto del presente modello e di creare un deterrente per le sue violazioni, ha adottato il seguente sistema sanzionatorio, precisando che esso si applica, a seconda della gravità della violazione e di tutte le circostanze del caso concreto, anche in caso di violazione delle misure previste a tutela di chi effettua segnalazioni cd. "Whistleblowing" e in caso di segnalazioni "Whistleblowing", che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave.

Dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti)

● *richiamo verbale o scritto*

previsto in caso di:

1. inosservanza lieve o non conformità al modello
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, delle violazioni di cui al punto 1)

● *multa fino a quattro ore di retribuzione*

prevista in caso di:

1. inosservanze lievi di cui al punto precedente, punibili col rimprovero, ma aggravate da una circostanza specifica (es. recidiva, conseguenze del caso concreto, circostanze della violazione, condotta generale dell'autore etc...)
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni non gravi
3. mancata frequenza degli incontri di formazione riguardanti il presente modello

● *sospensione non retribuita dal lavoro fino a quattro giorni*

prevista in caso di:



1. violazione dei precetti contenuti nel modello
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni gravi

● *licenziamento*

previsto in caso di:

1. grave violazione del modello con concreta possibilità di sanzioni ex D. Lgs.vo 231/2001 a carico della Società

Amministratori

In caso di violazione commessa da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, il procedimento disciplinare sarà coordinato e definito unitamente al Collegio Sindacale.

Consulenti e collaboratori esterni

Per quanto concerne infine eventuali infrazioni ad opera dei consulenti, dei collaboratori o in generale dei soggetti esterni, la relativa sanzione o penale sarà stabilita, espressamente o per richiamo, nel contratto, nel conferimento dell'incarico o comunque nell'atto scritto che lega tali soggetti alla Società e che pertanto sarà approvato e accettato tramite sottoscrizione di tutte le parti.

Si precisa espressamente che le sanzioni disciplinari di cui sopra non escludono affatto, né limitano in alcun modo, eventuali altre responsabilità e conseguenze sul piano:

- penale;
- civile (risarcimento del danno cagionato alla Società);
- contrattuale (rapporto di lavoro);
- delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL delle Cooperative sociali (che le presenti disposizioni vanno a integrare e non a sostituire).

FATTISPECIE DI REATO

Svolta l'ampia e doverosa premessa generale di cui sopra, si analizzano di seguito le ipotesi di reato, fra quelle previste dal Decreto 231/2001, ritenute a possibile rischio di commissione nell'ambito della Società, tramite una breve descrizione delle fattispecie tesa a farle conoscere ai destinatari nei casi di minor chiarezza.

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Art. 317 c.p. – Concussione

Punisce il pubblico ufficiale (definito dall'art. 357 c.p. come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) o l'incaricato di pubblico servizio (definito dall'art. 358 c.p. come colui che presta, a qualunque titolo, un pubblico servizio, concetto che ricomprende altresì l'attività amministrativa di cui sopra) che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio

Punisce il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Ipotesi simile a quella di cui all'art. 318 c.p., ma condotta consistente nell'omettere o ritardare un atto d'ufficio, nonché nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Ipotesi specifica, rispetto a quelle di cui agli artt. 318 e 319, caratterizzata dalla finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.



Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Estensione delle norme di cui agli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio come sopra definito.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

La norma estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 al corruttore, ovverosia a colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Costituisce una sorta di tentativo di corruzione; è il caso di chi offre o promette denaro o altra utilità agli scopi di cui alle norme precedenti, ma nell'ipotesi in cui l'offerta non venga accettata.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Estensione dei reati di cui agli artt. 319 quater secondo comma c.p., 321 e 322 primo e secondo comma c.p. ai casi in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso ai soggetti indicati nel titolo o a chi eserciti funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. (2)

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. (3)

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. (4)

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (5)

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata

Reato di truffa aggravato dall'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

Art. 640 bis c.p. – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie di truffa aggravata dal fatto di avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica (quando commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico)

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.1 Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Direzione e CDA	-Predisposizione attività commerciale -Rapporti con Autorità giudiziaria -Scelta dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione -Attività dei soci e degli amministratori
Commerciale e marketing	-Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento -Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione -Conferimento appalto a soggetti esterni
Amministrazione	-Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione del patrimonio
Area Produzione	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
Servizi operativi	-Gestione servizi - Gestione approvvigionamenti

2) Reati informatici

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

La norma estende ai documenti informatici, pubblici o privati aventi efficacia probatoria, le disposizioni concernenti le falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del Codice Penale.

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Consiste nell'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o nel mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.



Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Punisce il procurarsi, il riprodurre, il diffondere, il comunicare o consegnare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La fattispecie richiede lo scopo specifico di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni o i dati in esso contenuti.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Punisce chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o le impedisce o le interrompe.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La fattispecie comprende le condotte di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Fattispecie specifica aggravata dell'ipotesi precedente.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Punisce chi, attraverso le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. o altre condotte, danneggia o comunque rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Ipotesi specifica e aggravata di quella precedente.

Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Richiesto il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

2.1 Processi a rischio

Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Servizi operativi	-Gestione Sistema Informatico e accesso ad esso

3) Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio



Commessa mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

Punisce la vendita o la messa in circolazione, su mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati che cagioni un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

La condotta punita consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra o una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il termine "mendaci" deve essere inteso come atto a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

4) Reati societari

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali (così come sostituito dalla L. 69/2015)

Reato commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato è integrato anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto



è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate (così come sostituito dalla Legge 69/2015)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Fattispecie anch'essa realizzabile da parte degli amministratori.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Fattispecie commettabile da parte degli amministratori per la quale è richiesta una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge come conseguenza della condotta.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Punisce l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Reato commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o da un soggetto sottoposto a vigilanza che violi gli obblighi di cui all'art. 2391 primo comma c.c..



Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Punisce gli amministratori che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore

Qualora la condotta cagioni danno ai creditori.

Art. 2635 c.c.- Corruzione tra privati (3° comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Condotta di cui all'articolo precedente, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Punisce chi, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Punisce la condotta di chi diffonde notizie false, o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e tutti i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti che nelle comunicazioni previste dalla legge alle stesse, al fine di ostacolarne la funzione espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la predetta situazione, che avrebbero dovuto comunicare.

4.1 Processi a rischio



Le aree di attività della Cooperativa Società Dolce più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

Area	Processo
Direzione e CDA	<ul style="list-style-type: none"> -Attività di indirizzo dei soci e degli amministratori -comunicazione, operazioni e tutti gli incombenti di natura contabile, economica e finanziaria -scambio di comunicazioni con le società di revisione e con i revisori -Operazione sul capitale e destinazione degli utili -Rapporti con Autorità Pubblica Vigilanza -Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee/CDA
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> -Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione risorse finanziarie -Ciclo fatturazione attiva -Ciclo fatturazione passiva -Gestione partecipazioni societarie

5) Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. *qualora commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Punisce invece chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale. *qualora commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

In tale categoria devono essere ricomprese tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. L'interesse o vantaggio per l'ente, in tale ipotesi di violazioni, è stato individuato nel risparmio di tempo e di costi derivante dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge, cui corrisponde tuttavia una minor sicurezza per i propri lavoratori.

5.1 Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa Società Dolce più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sul lavoro sono:

Area	Processo
------	----------

Direzione e CDA	-Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori -Sistema di deleghe di funzioni
Servizio Prevenzione e Protezione e Haccp	-Gestione della sicurezza sul lavoro -Attività di formazione e informazione
Qualità e responsabilità sociale	-Attività di monitoraggio e audit interni
Risorse Umane	- Formazione dei dipendenti
Area Produzione	-Controllo rispetto adempimenti sulla tutela e sicurezza sul lavoro

6) Reati contro la personalità individuale

Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie punisce la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

6.1 Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

7) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. - Ricettazione

La fattispecie punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

La norma sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Norma residuale che punisce, fuori dei casi di concorso e fuori dei casi di cui ai due articoli che precedono, chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter.1. c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

7.1 Processi a rischio

Area	Processo
Amministrazione	-Gestione risorse finanziarie e tesoreria -Fatturazione attiva -Fatturazione passiva -Gestione partecipazioni societarie
Servizi Operativi	-Gestione approvvigionamenti

8) Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La norma punisce chi realizza la condotta, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, nei confronti della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

9) Reati ambientali

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p.- Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452- sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura a altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata sino alla metà.

Art. 452 - octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dalla acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale:

- *art. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13*
- *art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo*
- *art. 257 commi 1 e 2*
- *art. 258 comma 4 secondo periodo*



- art. 259 comma 1
- art. 260
- art. 279 comma 5

Reato di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, art. 3, violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:

- art. 3 comma 6

Anche in questo caso si rimanda comunque al testo delle norme sopra citate per il dettaglio e l'esauritiva elencazione delle ipotesi contemplate.

9.1 Processi a rischio

Area	Processo a rischio
Area Produzione	-Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti
Servizi operativi	- Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti

10) Reati sull'immigrazione e condizione dello straniero

Art. 22 Dlgs.vo 286/1998 comma 12 bis - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per ogni lavoratore impiegato.

10.1 Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE

Elencate, esaminate e brevemente descritte le fattispecie di reato che, fra quelle indicate e sanzionate dal Decreto Legislativo 231/2001, si ritengono di possibile verifica nell'ambito della Società Dolce, si sono evidenziati quelli che, in relazione ad esse, possono essere i processi e le attività più a rischio di commissione in seno al funzionamento sociale, per poi riportare i principi di comportamento predisposti, così come le condotte vietate, individuati allo scopo di prevenire la realizzazione dell'illecito e la cui violazione comporta per i dipendenti (e non) l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo "Sanzioni disciplinari".

L'elenco, da integrarsi con tutti i comportamenti, le situazioni e i rapporti che di volta in volta possono, occasionalmente o stabilmente, comportare il rischio di realizzazione dei reati sopra elencati, è suscettibile di modifiche, correzioni, aggiunte espresse da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni segnalazione ricevuta in merito e, in particolare, a quelle provenienti dall'organismo di vigilanza.